



Scheda informativa

Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione): adeguamento all'articolo 121a Cost. e attuazione di iniziative parlamentari

Situazione iniziale

Il progetto sull'integrazione, adottato dal Consiglio federale l'8 marzo 2013, è stato respinto dal Parlamento affinché sia adeguato all'articolo 121a Cost., nel frattempo accettato in votazione. Il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale presenta pertanto il contenuto di tali adeguamenti.

Il messaggio aggiuntivo verte al tempo stesso sull'attuazione di diverse iniziative parlamentari cui le Commissioni delle istituzioni politiche avevano deciso di dare seguito e che il Parlamento aveva chiesto al Consiglio federale di integrare nel medesimo messaggio aggiuntivo.

Il disegno di legge attua pertanto quattro iniziative parlamentari nella misura in cui non sono già state considerate nel quadro del progetto legislativo riguardante l'integrazione degli stranieri o in un altro progetto legislativo. A fronte del risultato della procedura di consultazione, nel suo messaggio aggiuntivo il Consiglio federale propone invece di non attuare una quinta iniziativa parlamentare intitolata «*Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi*» (Iv.pa. 08.406). L'attuazione di queste iniziative parlamentari non è direttamente connessa con quella dell'articolo 121a Cost.

Contenuto del messaggio

1^a parte: adeguamento del progetto all'articolo 121a Cost.

Il messaggio contiene due misure tese ad agevolare l'accesso a un'attività lucrativa per le persone del settore dell'asilo e a promuovere il potenziale di lavoratori già residenti in Svizzera.

- *Abolizione del contributo speciale*: il Consiglio federale propone di abolire il contributo speciale detratto dal reddito da attività lucrativa che devono versare le persone ammesse temporaneamente, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e i richiedenti l'asilo.
- *Abolizione dell'obbligo di autorizzazione e sostituzione con un obbligo di notificazione*: il Consiglio federale propone che in futuro i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente debbano limitarsi a notificare la loro attività lucrativa, senza essere soggetti all'obbligo di autorizzazione dietro versamento di un emolumento. Devono tuttavia essere rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.

2^a parte: attuazione delle iniziative parlamentari

Il messaggio propone l'attuazione delle iniziative seguenti:

- *No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari* (Iv.pa. 08.428)

Si propone di integrare nella legge una condizione supplementare affinché il ricongiungimento familiare non sia più possibile in caso di versamento di prestazioni complementari.

È inoltre previsto uno scambio di dati affinché le autorità competenti in materia di stranieri siano informate automaticamente se uno straniero ottiene prestazioni complementari.

➤ *Maggior margine di manovra per le autorità (lv.pa 08.450)*

La modifica mira a consentire la revoca del permesso di domicilio in caso di dipendenza durevole e importante dall'aiuto sociale, anche dopo un soggiorno superiore a 15 anni.

➤ *Uniformazione del ricongiungimento familiare (lv.pa 10.485)*

Il disegno di legge propone di uniformare il disciplinamento del ricongiungimento familiare per le persone titolari di un permesso di domicilio con il disciplinamento vigente per i titolari di un permesso di dimora (le relative condizioni sono: abitazione conforme ai bisogni, mezzi finanziari sufficienti e conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio).

Nel suo messaggio, il Consiglio federale propone di non legiferare in merito, giacché le esigenze di questa iniziativa sono già soddisfatte dal diritto vigente oppure dal progetto legislativo concernente l'integrazione degli stranieri:

➤ *Concretizzare l'integrazione a livello legislativo (lv.pa. 08.420)*

L'iniziativa parlamentare chiede di rilasciare in generale il permesso di domicilio soltanto l'interessato è ben integrato (soprattutto buone conoscenze di una lingua nazionale) e di considerare quali ulteriori criteri per la revoca del permesso di domicilio eventuali opinioni estremiste o fondamentaliste incompatibili con il nostro Stato di diritto liberale e la nostra democrazia.

Il Consiglio federale propone invece di rinunciare a integrare un'iniziativa nel disegno di legge giacché considera l'attuazione problematica, in particolare perché in contraddizione con il progetto legislativo riguardante l'integrazione degli stranieri e perché ne risulterebbero nuove procedure lunghe e complicate. Una parte dei partecipanti alla consultazione condivide questa posizione e considera la disciplina richiesta dall'iniziativa superflua. Si tratta dell'iniziativa seguente:

➤ *Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi (Pa. lv. 08.406)*

Secondo l'iniziativa parlamentare, il permesso di domicilio va rilasciato soltanto agli stranieri integrati. Il permesso di domicilio degli stranieri che rifiutano di integrarsi deve poter essere sostituito con un permesso di dimora. In caso di integrazione insufficiente lo straniero non dovrebbe avere diritto al ricongiungimento familiare.

Maggiori informazioni nel rapporto esplicativo:

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2635/121a-Cost-LStr_Rapporto-espl_it.pdf